



# COMUNE DI TIANA

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 15 del 08/03/2019	<b>Oggetto:</b> PROGETTO SITO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DENOMINATO "GUALCHIERA BELLU" CON ANNESSO CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICO. INDIRIZZI PROROGA TECNICA ANNI DUE 2019/2020.
-------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto** del mese di **marzo** alle ore **11:15** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Zucca Francesco	Si	
Vice Sindaco	Curreli Alberto	Si	
componente	Vacca Ginestra	Si	
componente	Ibba Marilena	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Zucca Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che, con nota prot.11145 del 21.06.2018, la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, - Servizio Beni Culturali e Sistema Museale - dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della R.A.S. ha comunicato che il Consiglio Regionale, con Legge regionale n.1 del 09 .01.2018, all'art 8, comma 9, ha disposto che "In considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 7 novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 14/2006, per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 26, della L.R. n. 5 del 2017 e ss.mm.ii.....". Pertanto, continua la nota, il progetto di "Gestione beni culturali" deve intendersi prorogato a tutto il 31.12.2020 ed il contributo assegnato a codesto Ente per il triennio 2018 - 2020 è determinato in complessivi €. 108.051,69, di cui €. 36.017,23 per l'annualità 2018, €. 36.017,23 per l'annualità 2019, €. 36.017,23 per l'annualità 2020;

**VISTO** l'art. 38 della L.R. n. 4 del 2000, che ha previsto la concessione di contributi agli enti locali per l'affidamento in gestione a cooperative e società mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi;

**RICHIAMATO** il Progetto di valorizzazione e di gestione dei beni archeologici, monumentali e ambientali, finanziato dalla RAS a decorrere dal triennio 2001 – 2003, denominato Gualchiera Bellu;

**VISTA** la L.R. n. 4 del 2006, art. 23, comma 7 con la quale sono state conferite agli enti locali le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. n. 11 del 1988 nonché quelli di cui all'art. 38 della citata L.R. n. 4 del 2000. La norma precisa che alla gestione dei servizi, gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 37 della L.R. n. 7 del 2005;

**VISTO** l'art. 7 della L.R. n. 14 del 2006 che disciplina il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi di cultura che condiziona le norme di proroga alla approvazione del citato piano regionale;

**VISTA** la normativa regionale che si è succeduta nel periodo ed in particolare:

- l'art. 28, comma 3 della - L.R. n. 2 del 2007;
- l'art. 4, comma 10 della L.R. n. 3 del 2008;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17 del 2008;
- l'art. 4, comma 30 della L.R. n. 1 del 2009;
- l'art. 9, comma 15 della L.R. n. 3 del 2009;
- l'art. 1, comma 25 della L.R. n. 5 del 2009;
- l'art. 6, comma 6 L.R. n. 16 del 2011;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 25 del 2012;
- l'art. 5, comma 50, della L.R. n. 12 del 2013;
- l'art. 29, comma 33 della L.R. n. 5 del 2015;
- art. 1. comma 16 della L.R. n. 32 del 2016;

con la quale si prorogano i progetti prevedendo la garanzia della continuità dei servizi, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite da soggetti esecutori e comunque condizionando le stesse all'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, con la specificazione dal 2015, per tutti i progetti in essere al 31/12/2006;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 17848 del 06/11/2014 dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione - Servizi beni culturali con la quale, su sollecitazioni da parte di diversi Comuni, comunica: che in considerazione della mancata adozione definitiva del Piano regionale - triennale per i beni, i luoghi e gli

istituti della cultura, ha ritenuto opportuno confermare e mantenere attivi i progetti in essere al 31/12/2006 e fino a tutto il 31/12/2015 al fine di pervenire con la necessaria gradualità alla loro razionalizzazione e riqualificazione;

- esprime l'esigenza e l'auspicio che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti regionali

procedano alla gestione dei servizi, ove possibile, "con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 37 della L.R. n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti;

- che al fine di salvaguardare e tutelare la qualità e la diversificazione dei servizi offerti nell'ambito della gestione degli istituti e dei luoghi della cultura nell'intero territorio regionale, al fine di preservare l'esperienza maturata nel settore e di garantire la continuità dei servizi finora condotti, sono invitati a tener comunque conto dei seguenti criteri: salvaguardia e tutela della peculiare esperienza acquisita nei differenti ambiti territoriali, valutazione delle professionalità che già operano nei differenti ambiti territoriali e uniformità dei principi di gestione per l'intero territorio regionale;

**VISTA** la L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 che, all'art. 8, comma 26, ha previsto che "Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 16.300.000 da destinare alla copertura fino al 100 per cento del costo del lavoro. E' conseguentemente abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016";

**VISTA** la nota prot. n. 21733 del 22/12/2017 dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione- Servizi beni culturali con la quale si comunica che il Consiglio Regionale con la L.R. n. 32 del 05/12/2016, art. 1, comma 16, ha disposto che "i termini di cui all'articolo 29, comma 33 della legge regionale n. 5 del 2015 sono prorogati fino al 31/12/2017 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'art. 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per progetti già in essere al 31 dicembre 2006, realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati in misura pari a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 5 del 2016;

**VISTA** la nota prot. 668 del 16 gennaio 2018 con la quale l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione - Servizi beni culturali comunica che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 1 del 09.01.2018, all'articolo 8, comma 9, ha disposto che "In considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 1 novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui alla gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici ed ecomusei è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di: euro 16.900.000 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

**PRESO ATTO:**

che l'importo stanziato dalla RAS per i progetti di tutela, conservazione e o valorizzazione del patrimonio culturale, ha consentito di riconoscere l'adeguamento contrattuale conseguente al rinnovo siglato il 12 maggio 2016, del contratto nazionale di lavoro "Federculture" che, come è noto, è assunto come base per la determinazione del contributo concedibile e che per effetto di tale adeguamento, il contributo assegnato al comune di Tiana per l'anno 2018 per il progetto gestione del sito archeologico, è rideterminato in complessivi euro 36.017,23 e che per effetto della istituzione del regime di aiuto di stato, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47/23 del 10.10.2017, ha stabilito che l'erogazione delle risorse, avvenga ai sensi dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 651/2014, secondo le modalità descritte nell'allegato 2 alla stessa deliberazione. Inoltre, l'art. 8 delle "Modalità attuative" allegate alla Deliberazione di Giunta 47/23 citata, prevede in capo all'Ente beneficiario del contributo la registrazione del singolo intervento sul RNA nel rispetto degli obblighi sanciti dalle norme, la liquidazione ai soggetti esecutori delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale e la verifica dell'esistenza delle condizioni di esenzione ai sensi

dell'art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014.

**CONSIDERATO:**

- che il piano economico annuale del servizio di gestione del sistema museale per l'anno 2018 e per gli anni: 2019 e 2020 è composto da una somma di €. 36.017,23 pari al 100% di spese di personale, che secondo quanto stabilisce la normativa sugli appalti pubblici, in quanto ritenute incomprimibili, non possono essere soggette a ribasso;
- che alle spese di personale si aggiungono €. 1.800,86 di spese generali annuali poste in sede di gara a carico dell'impresa appaltatrice da rendicontare con idonee pezze giustificative oltre l'IVA se dovuta;
- che le somme introitate con la bigliettazione, detratte le spese generali, sono state annualmente reinvestite per l'acquisto di beni e servizi nella gestione del servizio;
- che la gestione del servizio non essendo caratterizzato da una "redditività" può essere individuato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e quindi svincolato dalla normativa europea in termini di appalti pubblici;
- che in assenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e la situazione di incertezza normativa, non si è potuto disporre della proroga nei termini naturali;
- che risulta evidente, verificando i rendiconti dell'ultimo triennio e precedenti, che il servizio è privo di una qualsiasi rilevanza economica in quanto il progetto è formato esclusivamente da spese di personale, spese generali pari al 5% e che gli introiti sono stati sempre reinvestiti per l'acquisto di beni e servizi nella gestione del progetto stesso;

**VISTO** il parere della Direzione Generale dell'Area Legale della Regione Sardegna prot. n. 5262 del 17/05/2018 redatto su richiesta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione e dalla Direzione Generale dei beni culturali informazione spettacolo e sport con il quale dopo approfondita analisi della complessa normativa regionale adottata dal 1998 fino ad oggi, emerge l'oggettività che il servizio di gestione, tenuto conto dell'assenza di "redditività", debba essere inquadrato quale servizio privo di rilevanza economica;

**VISTA** la determinazione del responsabile dell'ufficio servizi sociali n. 261 del 15/06/2012 con la quale, a seguito di esperimento di procedura aperta attuata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si aggiudica in via definitiva e si affida il servizio di gestione del sito di archeologia industriale denominato "Gualchiera Bellu", con annesso centro di informazione turistico, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo che ha offerto un ribasso percentuale pari al 5% sull'importo a base di gara, aggiudicandosi l'appalto per un costo complessivo (spese per il personale, spese generali, oneri per la sicurezza) pari ad €. 36.064,79 iva inclusa;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Tiana e l'impresa aggiudicataria dal quale si evince che la durata del contratto è stabilita dal 15/06/2012 al 31/12/2012;

**DATO ATTO** che a seguito della scadenza del contratto la gestione del servizio è stata affidata mediante proroga alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo in via Margherita, n. 18, agli stessi patti e condizioni stabiliti in sede di gara;

**ATTESO** che la Legge Regionale n. 1 del 09.01.2018, all'articolo 8, comma 9, ha disposto che il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 per i progetti in essere al 31 dicembre 2016, che assumono finalmente carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017;

**VALUTATA** dunque l'opportunità, in considerazione che il servizio sia da inquadrare nella fattispecie di servizio privo di rilevanza economica, di poter prorogare lo stesso per l'intero biennio di finanziamento e dunque fino al 31/12/2020;

**DATO ATTO** che la Società Cooperativa Sociale educare Insieme, gestore del servizio, con nota prot. n. 3207 del 28/12/2018 si è dichiarata disponibile a proseguire la gestione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, salvo diverse determinazioni della Regione sulle quote di finanziamento e della ripartizione delle stesse da parte del Comune di Tiana;

**RITENUTO** pertanto di dover, al fine di non sospendere il servizio di gestione del sistema museale, prorogare il servizio per un periodo equivalente all'impegno finanziario della RAS ovvero al 31/12/2020, salvo autorevoli interpretazioni della normativa vigente, che orientino diversamente l'attuale gestione a nuove normative;

**RIBADITO** che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234;

**ATTESO** che il 31.12.2018 è scaduto il contratto in essere per la gestione del progetto di gestione del Sito di Archeologia Industriale denominato "Gualchiera Bellu", con annesso il centro di informazione turistico annualità 2018;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto ed al fine di garantire la regolare fruizione del sito archeologico in progetto, di prorogare alla Cooperativa Sociale "Educare Insieme", la gestione del sito di archeologia industriale denominato "Gualchiera Bellu", con annesso centro di informazione turistico per mesi ventiquattro : gennaio 2019 – dicembre 2020;

**VISTA** la L.R. 17/08;

**VISTA** la L.R. 23/09;

**ACQUISITI** i pareri e le attestazioni di cui all'Art.49 del Dlgs.18.08.2000, n. 267, riportati in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti **UNANIMI** espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

**DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;

**DI PROROGARE** il servizio di gestione del sito di archeologia industriale denominato "Gualchiera Bellu", con annesso centro di informazione turistico alla Cooperativa Sociale "Educare Insieme" per mesi ventiquattro : gennaio 2019 – dicembre 2020;

**DI DARE MANDATO** per quanto in premessa al Responsabile del Servizio Socio Culturale per l'espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti all'eseguibilità del presente atto;

Con separata e unanime votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE</b> Dott. Zucca Francesco	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. Dott. Roberto Sassu
---	--

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. Zucca Francesco

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Tidu Julia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **08/03/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 08/03/2019

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **13/03/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 13/03/2019

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Roberto Sassu